



Comune di Alassio

Regolamento per la disciplina della videosorveglianza nel territorio del Comune di Alassio

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 26/09/2024

Versione 2.0 – Agosto 2024

Sommario

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI	3
Art. 1 – Premessa	3
Art. 2 – Norme di riferimento e principi generali	3
Art. 3 – Definizioni	4
Art. 4 – Descrizione dell’impianto di videosorveglianza	6
Art. 5 – Finalità istituzionali dei sistemi di videosorveglianza	6
Art. 6 – Caratteristiche tecniche dell’impianto.....	7
CAPO II - SOGGETTI COINVOLTI NEL TRATTAMENTO	8
Art. 7 – Soggetti del trattamento.....	8
CAPO III - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	9
Art. 8 – Mappatura trattamenti.....	9
Art. 9 – Trattamento e Conservazione dei dati.....	9
Art. 10 – Informazioni sul trattamento dei dati personali	9
Art. 11 – Diritti dell’interessato	10
Art. 12 – Accesso ai filmati	11
Art. 13 – Valutazione di impatto sulla protezione dei dati	11
Art. 14 – Cessazione del trattamento dei dati personali	11
CAPO IV - MISURE DI SICUREZZA	12
Art. 15 – Sicurezza dei dati personali.....	12
Art. 16 – Accesso logico ai sistemi e ai dati	12
CAPO V – COLLABORAZIONI CON I PRIVATI	13
Art. 17 – Integrazione dell’impianto su iniziativa di terzi	13
Art. 18 – Patti per l’attuazione della sicurezza urbana	13
CAPO VI - ALTRE DISPOSIZIONI	14
Art. 19 – Mezzi di ricorso, tutela amministrativa e tutela giurisdizionale	14
Art. 20 – Entrata in vigore del regolamento	14
Art. 21 - Abrogazioni.....	14
Art. 22 – Norme finali	14

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Premessa

1. Il presente Regolamento disciplina l'utilizzo e la gestione dei dati personali raccolti attraverso il sistema di videosorveglianza comunale in quanto le immagini riguardanti persone, qualora rendano possibile l'identificazione del soggetto a cui si riferiscono, costituiscono dati personali. La videosorveglianza dà luogo, pertanto, a un trattamento che incide sul diritto alla riservatezza delle persone fisiche eventualmente presenti nell'area sottoposta a ripresa.

2. Il presente Regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante sistemi di videosorveglianza gestiti ed impiegati dal Comune di Alassio nel territorio comunale, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale.

Art. 2 – Norme di riferimento e principi generali

1. Per tutto quanto non dettagliatamente disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia a quanto disposto dal:

- **Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati – Regolamento (UE) 2016/679** (di seguito RGPD) relativo *“alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”*;
- **Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196**, *“Codice in materia di protezione dei dati personali”* come modificato dal D.Lgs. 101/2018;
- **Direttiva (UE) 2016/680** relativa *“alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio”*;
- **DPR n. 15 del 15/01/2018** recante *“Regolamento a norma dell'articolo 57 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante l'individuazione delle modalità di attuazione dei principi del Codice in materia di protezione dei dati personali relativamente al trattamento dei dati effettuato, per le finalità di polizia, da organi, uffici e comandi di polizia”*;
- **Provvedimento del Garante per la Protezione dei Dati Personali in materia di Videosorveglianza dell'8 aprile 2010** (G.U. n. 99 del 29/04/2010) e **Linee Guida n. 3 del 29 gennaio 2020 dell'European Data Protection Board (EDPB)**;
- **Decreto del Ministro dell'Interno 05/08/2008** (GU n. 186 del 09.08.2008);
- **Legge n. 38/2009** *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori”*;
- **Decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14**, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, recante *“Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città”* e Linee Guida approvate il 26 luglio 2018 dalla Conferenza Stato – Città ed autonomie locali.

2. La Videosorveglianza in ambito Comunale si fonda sui principi applicabili al trattamento di dati personali di cui all'art. 5 RGPD ed in particolare:

Principio di liceità – Il trattamento di dati personali da parte di soggetti pubblici è lecito allorquando è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento in ossequio al disposto di cui all'art. 6, Paragrafo 1, lett. e), RGPD.

La videosorveglianza comunale, pertanto, è consentita senza necessità di consenso da parte degli interessati;

Principio di necessità – In applicazione dei principi di pertinenza, adeguatezza e limitazione dei dati (c.d. minimizzazione dei dati) di cui all'art. 5, Paragrafo 1, lett. c), RGPD, il sistema di videosorveglianza, i sistemi informativi ed i programmi informatici utilizzati, sono configurati per ridurre al minimo l'utilizzazione di dati personali ed identificativi in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità. Pertanto, deve essere escluso ogni uso superfluo, nonché evitati eccessi e ridondanze nei sistemi di videosorveglianza. Inoltre, qualora non sia necessario individuare le persone, i sistemi devono essere configurati, già in origine, in modo da poter impiegare solo i dati anonimi, con riprese di insieme ed il software utilizzato deve preventivamente essere impostato per cancellare periodicamente ed autonomamente i dati registrati;

Principio di proporzionalità – La raccolta e l'uso delle immagini devono essere proporzionali agli scopi perseguiti. In applicazione dei principi di proporzionalità e di necessità, nel procedere alla commisurazione tra la necessità del sistema di videosorveglianza ed il grado di rischio concreto, va evitata la rilevazione di dati in aree o attività che non sono soggette a concreti pericoli, o per le quali non ricorra un'effettiva esigenza di deterrenza. Gli impianti di videosorveglianza possono essere attivati solo quando altre misure siano ponderatamente valutate insufficienti o inattuabili. Se la loro installazione è finalizzata alla protezione di beni, anche in relazione ad atti di vandalismo, devono risultare parimenti inefficaci altri idonei accorgimenti quali controlli da parte di addetti, sistemi di allarme, misure di protezione degli ingressi, abilitazioni agli ingressi. La proporzionalità va valutata in ogni fase o modalità del trattamento. Nell'uso delle apparecchiature volte a riprendere, per i legittimi interessi indicati, aree esterne ed edifici, il trattamento deve essere effettuato con modalità tali da limitare l'angolo di visuale all'area effettivamente da proteggere;

Principio di finalità – Ai sensi dell'art. 5, Paragrafo 1, lett. b), RGPD, i dati personali sono raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità. È consentita pertanto la videosorveglianza come misura complementare volta a migliorare e garantire la sicurezza urbana che il DM Interno 05/08/2008 definisce come il "bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell'ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale".

Art. 3 – Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intende:

- per «**dato personale**», qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;
- per «**trattamento**», qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;
- per «**banca dati**», il complesso organizzato di dati personali, formatosi attraverso le apparecchiature di registrazione e ripresa video che, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere, riguardano prevalentemente i soggetti che transitano nelle aree interessate dalle riprese;

- per «**profilazione**», qualsiasi forma di trattamento automatizzato di dati personali consistente nell'utilizzo di tali dati personali per valutare determinati aspetti personali relativi ad una persona fisica, in particolare per analizzare o prevedere aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze personali, gli interessi, l'affidabilità, il comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti di detta persona fisica;
- per «**pseudonimizzazione**», il trattamento dei dati personali in modo tale che i dati personali non possano più essere attribuiti a un interessato specifico senza l'utilizzo di informazioni aggiuntive, a condizione che tali informazioni aggiuntive siano conservate separatamente e soggette a misure tecniche e organizzative intese a garantire che tali dati personali non siano attribuiti a una persona fisica identificata o identificabile;
- per «**titolare del trattamento**», la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità ed i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità ed i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, il titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell'Unione o degli Stati membri;
- per «**responsabile del trattamento**», la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento;
- per «**incaricato del trattamento**», la persona fisica che abbia accesso a dati personali ed agisca sotto l'autorità del titolare o del responsabile del trattamento;
- per «**interessato**», la persona fisica cui si riferiscono i dati personali oggetto di trattamento;
- per «**terzo**», la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che non sia l'interessato, il titolare del trattamento, il responsabile del trattamento e le persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile;
- per «**violazione dei dati personali**», la violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati;
- per «**comunicazione**», il dare conoscenza dei dati personali ad uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- per «**diffusione**», il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- per «**dato anonimo**», il dato che in origine, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile.
- per «**codice**» - il Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni ed integrazioni;
- per «**impianto di videosorveglianza**» - qualunque impianto di ripresa, fissa o mobile, composto da una o più telecamere, in grado di riprendere e registrare immagini e suoni, utilizzato per le finalità indicate dall'articolo 4 del presente regolamento;
- per «**sistema di videosorveglianza**» - un sistema attraverso il quale si effettua la raccolta, la registrazione, la conservazione ed in generale l'utilizzo di immagini e videoriprese relative a persone fisiche identificate o identificabili, anche indirettamente;
- per «**sistema di geolocalizzazione**» - un sistema attraverso il quale si effettua la raccolta, la registrazione, la conservazione e in generale l'utilizzo di informazioni sulla localizzazione geografica relative a persone fisiche identificate o identificabili, anche indirettamente;
- per «**RGPD**» - acronimo di "Regolamento Generale di Protezione dei Dati" - è il Regolamento (UE) 2016/679 relativo "alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE".

Art. 4 – Descrizione dell'impianto di videosorveglianza

1. La politica di videosorveglianza urbana del Comune di Alassio prevede l'uso di un avanzato sistema di telecamere fisse e mobili, tra cui dispositivi a ottica singola, doppia, quadrupla e specializzati nella lettura delle targhe.

2. Le telecamere sono collegate al Comando di Polizia Locale attraverso una rete proprietaria, utilizzando sia la fibra ottica che connessioni radio Hyperlan.

I dati raccolti sono gestiti da server dedicati installati presso un apposito locale del Comando.

Le immagini sono accessibili in tempo reale e conservate per 7 giorni prima della sovrascrittura automatica, mentre i filmati rilevanti vengono conservati su un NAS dedicato e consegnati all'autorità giudiziaria tramite un disco fisso esterno USB.

Art. 5 – Finalità istituzionali dei sistemi di videosorveglianza

1. Le finalità di utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento sono conformi alle funzioni istituzionali attribuite al Comune di Alassio dalla legge 7 marzo 1986, n. 65 sull'ordinamento della polizia municipale, dallo statuto e dai regolamenti comunali, nonché dal decreto legge n. 14 del 20 febbraio 2017 convertito in legge n. 48 del 13 aprile 2017 "disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città" e dalle altre disposizioni normative applicabili al Comune di Alassio.

2. L'eventuale utilizzo del sistema di videosorveglianza per finalità di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, con sistematico accesso da parte di altre polizie locali e delle forze di polizia a competenza generale, dovrà essere specificamente disciplinato con appositi atti o protocolli operativi condivisi.

3. Nella richiamata cornice normativa ed all'interno del nuovo sistema di lotta alla criminalità che attribuisce ai Comuni un ruolo strategico nel perseguire finalità di tutela della sicurezza pubblica, l'impianto di videosorveglianza del Comune di Alassio, è precipuamente rivolto a garantire la sicurezza urbana che, l'art. 1 del Decreto del Ministero dell'Interno del 5 agosto del 2008, testualmente definisce come il "bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell'ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale."

4. La disponibilità tempestiva di immagini presso il Comune costituisce, inoltre, uno strumento di prevenzione e di razionalizzazione dell'azione della Polizia Locale sul territorio comunale, in stretto raccordo con le altre forze dell'ordine. L'archivio dei dati registrati costituisce, infatti, per il tempo di conservazione stabilito per legge, un patrimonio informativo per finalità di Polizia Giudiziaria, con eventuale informativa nei confronti dell'Autorità Giudiziaria competente a procedere in caso di rilevata commissione di reati.

5. Il trattamento dei dati personali mediante sistemi di videosorveglianza è effettuato ai fini di:

- a) incrementare la sicurezza urbana e la sicurezza pubblica nonché la percezione delle stesse rilevando situazioni di pericolo e consentendo l'intervento degli operatori;
- b) prevenire, accertare e reprimere gli atti delittuosi, le attività illecite e gli episodi di microcriminalità commessi sul territorio comunale e quindi ad assicurare maggiore sicurezza ai cittadini nell'ambito del più ampio concetto di "sicurezza urbana" già richiamato; le informazioni potranno essere condivise con altre forze di Polizia competenti a procedere nei casi di commissione di reati;
- c) tutelare gli immobili di proprietà o in gestione dell'Amministrazione Comunale e gli edifici pubblici e a prevenire eventuali atti di vandalismo o danneggiamento;
- d) controllare le aree considerate a maggiore rischio per la sicurezza, l'incolumità e l'ordine pubblico;
- e) al monitoraggio del traffico;
- f) attivare uno strumento operativo di protezione civile sul territorio comunale;
- g) acquisire elementi probatori in fattispecie di violazioni amministrative o penali;

- h) controllare situazioni di degrado caratterizzate da abbandono di rifiuti su aree pubbliche ed accertare l'utilizzo abusivo di aree impiegate come discariche di materiali e di sostanze pericolose;
- i) monitorare il rispetto delle disposizioni concernenti, modalità, tipologia ed orario di deposito dei rifiuti;
- j) verificare l'osservanza di ordinanze e/o regolamenti comunali al fine di consentire l'adozione degli opportuni provvedimenti;
- k) controllo di aree pubbliche o aperte al pubblico in occasione di eventi a rilevante partecipazione di pubblico;
- l) ricostruzione, ove possibile, della dinamica degli incidenti stradali.

6. Nel rispetto delle finalità previste nel presente regolamento, dalle immagini di videosorveglianza potranno essere acquisiti elementi strettamente necessari alla verbalizzazione di violazioni amministrative, nel rispetto delle vigenti normative e regolamenti.

7. Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati, in base all'art. 4 dello statuto dei lavoratori (legge 300 del 20 maggio 1970), per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'amministrazione comunale, di altre amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati.

8. Le telecamere sono posizionate in punti nevralgici come da documentazione conservata negli atti. Tale impianto potrà essere eventualmente ampliato secondo gli sviluppi futuri del sistema.

9. Eventuali politiche di controllo integrato e/o di collaborazione con altri Corpi o Organi preposti alla tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico, al fine di consentire la visualizzazione diretta delle immagini degli apparati di videosorveglianza, vengono previamente disciplinati con separati accordi in forma scritta, nei limiti e con l'osservanza delle norme contenute nel presente Regolamento ovvero disciplinate con successivo atto in conformità al quadro normativo di riferimento.

10. L'uso dei dati personali nell'ambito definito dal presente Regolamento non necessita del consenso degli interessati in quanto viene effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o comunque connesso all'esercizio di pubblici poteri ed allo svolgimento di funzioni istituzionali di cui è investito il Comune.

Art. 6 – Caratteristiche tecniche dell'impianto

1. Presso la Centrale Operativa della Polizia Locale sono posizionati i monitor per la visione in diretta delle immagini riprese dalle telecamere e le apparecchiature per la relativa registrazione.

2. Le telecamere consentono, tecnicamente, riprese video a colori in condizioni di sufficiente illuminazione naturale o artificiale, o in bianco/nero in caso contrario.

3. Il titolare del trattamento dei dati personali si obbliga a non effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato. I segnali video delle unità di ripresa saranno inviati presso la Centrale Operativa del Comando di Polizia Locale.

4. In questa sede le immagini saranno visualizzate su monitor e registrate su appositi server. L'impiego del sistema di videoregistrazione è necessario per ricostruire l'evento, per le finalità previste dal presente Regolamento.

5. Salvo quanto previsto dall'articolo 9 comma 2, le immagini videoregistrate sono conservate per un tempo non superiore a 7 giorni successivi alla rilevazione, presso la Centrale Operativa, anche in caso in cui si debba aderire ad una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria. Le immagini riprese in tempo reale sovrascrivono quelle registrate.

CAPO II - SOGGETTI COINVOLTI NEL TRATTAMENTO

Art. 7 – Soggetti del trattamento

1. Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Alassio, al quale compete ogni decisione in ordine alle finalità ed ai mezzi di trattamento dei dati personali, compresi gli strumenti utilizzati e le misure di sicurezza da adottare.

2. La persona autorizzata al trattamento con deleghe particolari è il Comandante del Corpo di Polizia Locale che individuerà e nominerà con propri atti le altre persone autorizzate al trattamento dei dati personali per l'utilizzazione degli impianti e, nei casi in cui risulta indispensabile per gli scopi perseguiti, della visione delle registrazioni, impartendo loro apposite istruzioni organizzative e operative per il corretto, lecito, pertinente e sicuro trattamento dei dati in ossequio alle previsioni di cui all'art. 29 RGPD; dette persone autorizzate saranno opportunamente istruite e formate da parte del Titolare del trattamento e/o del Responsabile del Servizio appositamente delegato con riferimento alla tutela del diritto alla riservatezza nonché alle misure tecniche e organizzative da osservarsi per ridurre i rischi di trattamenti non autorizzati o illeciti, di perdita, distruzione o danno accidentale dei dati, garantendo che l'utilizzo degli apparecchi di ripresa sarà conforme ai limiti indicati dal presente Regolamento come eventualmente modificato e integrato.

3. La persona autorizzata al trattamento con deleghe, nella persona del Comandante del Corpo di Polizia Locale, è autorizzata a ricorrere a Responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate che assicurino la tutela dei diritti dell'interessato, in tutti i casi in cui egli, per la gestione/assistenza del sistema di videosorveglianza, faccia ricorso a soggetti esterni ai quali affidare incarichi, servizi, lavori, forniture o consulenze che comportino un trattamento di dati per conto dell'Ente. In questi casi, il Responsabile del Servizio di Polizia Municipale procederà a disciplinare i trattamenti da parte del responsabile del trattamento mediante contratto ovvero altro atto giuridico ai sensi dell'art. 28 RGPD.

CAPO III - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Art. 8 – Mappatura trattamenti

1. Nell'ambito delle attività dell'Ente si rilevano specifici trattamenti di dati personali che includono:

- a) servizi di videosorveglianza mirati alla sicurezza urbana, con l'obiettivo di proteggere l'incolumità degli individui e contribuire alla sicurezza, all'ordine pubblico e alla prevenzione e repressione dei reati, in conformità con le disposizioni legislative vigenti e le competenze legalmente attribuite;
- b) servizi di videosorveglianza dedicati alla prevenzione del degrado urbano, finalizzati a deterrente per crimini e comportamenti antisociali in spazi pubblici, contribuendo alla tutela dell'ordine, del decoro e della quiete pubblica;
- c) attività di videosorveglianza per la tutela del patrimonio pubblico, finalizzate a proteggere i beni e i servizi comunali, nonché a garantire la sicurezza delle persone;
- d) monitoraggio del traffico attraverso la videosorveglianza, per raccogliere dati volti a migliorare la sicurezza e l'efficienza del sistema di trasporto;
- e) Elaborazione di immagini per violazioni nelle Zone a Traffico Limitato.

Ogni trattamento viene condotto nel rispetto delle basi legali pertinenti, incluse disposizioni di legge specifiche e l'interesse pubblico rilevante. Per un dettaglio completo delle finalità, delle basi legali e delle misure di sicurezza adottate, si rimanda alla consultazione del registro dei trattamenti del Titolare.

Art. 9 – Trattamento e Conservazione dei dati

1. I dati personali oggetto di trattamento effettuato con l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza nel rispetto delle misure minime indicate dalla normativa relativa alla protezione delle persone fisiche sono:

- a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
- b) raccolti e registrati per le finalità di cui all'articolo 4 del presente regolamento e resi utilizzabili in altre operazioni di trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi;
- c) raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
- d) conservati, per le telecamere collegate alla centrale operativa del Corpo di Polizia Locale, per un periodo ordinariamente non superiore a 7 giorni successivi alla rilevazione, fatte salve esigenze specifiche e documentate di indagine e di prevenzione dei reati, con particolare riferimento ai varchi lettura targhe e previa segmentazione degli accessi da effettuare in relazione a specifiche ed evidenti esigenze investigative e di polizia giudiziaria nonché specifiche richieste da parte dell'Autorità prefettizia e giudiziaria.

2. Ogni decisione volta alla conservazione dei dati per un periodo più esteso rispetto a quello indicato dovrà essere ampiamente giustificata tramite idonea documentazione comprovante le ragioni di detta esigenza.

Art. 10 – Informazioni sul trattamento dei dati personali

1. Gli interessati devono essere sempre informati che stanno per accedere in una zona videosorvegliata anche tramite apposita cartellonistica.

2. La segnaletica deve essere collocata prima del raggio di azione della telecamera, anche nelle sue immediate vicinanze e non necessariamente a contatto con gli impianti; la stessa deve avere un formato ed un posizionamento tale da essere chiaramente visibile in ogni condizione di illuminazione ambientale, anche quando il sistema di videosorveglianza sia eventualmente attivo in orario notturno.

3. In presenza di più telecamere, in relazione alla vastità dell'area ed alle modalità delle riprese, andranno installati più cartelli informativi.
4. Sarà, inoltre, pubblicata sul sito internet istituzionale un documento contenente tutte le informazioni sul trattamento dei dati personali attraverso il sistema di videosorveglianza (Informativa privacy estesa).
5. Il Comune informa la comunità cittadina dell'avvio del trattamento dei dati personali con l'attivazione dell'impianto di videosorveglianza, dell'eventuale incremento dimensionale dell'impianto stesso e dell'eventuale successiva cessazione per qualsiasi causa del trattamento medesimo.

Art. 11 – Diritti dell'interessato

1. In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato, dietro presentazione di apposita istanza, ha diritto, compatibilmente con i fini investigativi a tutela dell'ordine e sicurezza pubblica, prevenzione, accertamento o repressione di reati:
 - a) di conoscere l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
 - b) di essere informato sugli estremi identificativi del titolare, del Responsabile della Protezione dei dati personali e del Responsabile del Servizio di Polizia Municipale, oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento dei dati, sugli eventuali destinatari o categorie di destinatari a cui i dati personali potranno essere comunicati, sul periodo di conservazione dei dati personali ed in generale di tutto quanto previsto ex art. 13 RGPD e art. 10 e ss. D.Lgs. 51/2018;
 - c) di ottenere la cancellazione nei casi previsti dal Regolamento (UE) 2016/679 qualora sussista uno dei motivi di cui all'art. 17 del RGPD, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
 - d) di opporsi nei casi previsti dal Regolamento (UE) 2016/679, in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ai sensi dell'art. 21 del RGPD;
 - e) di ottenere dal Titolare la limitazione del trattamento quando ricorre una delle ipotesi specificate all'art. 18 del RGPD.
2. L'istanza per l'esercizio dei diritti dell'interessato è presentata al titolare del trattamento. È considerata sempre l'opportunità di coinvolgere il Responsabile della Protezione Dati.
3. Nel caso di richiesta di accesso alle immagini, l'interessato dovrà provvedere ad indicare le informazioni utili alla sua identificazione tramite il sistema di videosorveglianza, fra cui il luogo, la data e la fascia oraria della possibile ripresa. Il Comandante del Corpo di Polizia Locale accerterà l'effettiva esistenza delle immagini e di ciò darà comunicazione al richiedente; nel caso di accertamento positivo fisserà altresì il giorno, l'ora ed il luogo in cui l'interessato potrà prendere visione delle immagini che lo riguardano previo oscuramento dei dati identificativi riferiti alle altre persone fisiche eventualmente presenti al momento della loro acquisizione, in ossequio alla previsione di cui all'art. 15, paragrafo 4 del RGPD;
4. Qualora non sia possibile identificare l'interessato (o in caso di richieste eccessive o manifestamente infondate) il Responsabile del Servizio di Polizia Locale – previa adeguata motivazione ed entro il termine di 30 giorni dalla richiesta – informerà l'interessato dell'impossibilità di dare seguito alla richiesta;
5. Per ciascuna delle richieste di accesso può essere chiesto all'interessato, ove non risulti confermata l'esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente sopportati e comprensivi dei costi del personale, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
6. L'interessato può comunque inoltrare un reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali.

Art. 12 – Accesso ai filmati

1. Al di fuori dei diritti dell'interessato, di cui all'articolo precedente del presente regolamento, l'accesso ai filmati della videosorveglianza è consentito con le sole modalità previste dalla normativa vigente.
2. Ordinariamente ogni richiesta dovrà essere specifica, formulata per iscritto, motivata ed indirizzata al Responsabile del Servizio di Polizia Municipale entro il periodo previsto dal presente Regolamento per la conservazione dei dati.
3. Per finalità di indagine, l'autorità giudiziaria e la polizia giudiziaria possono acquisire copia delle riprese in formato digitale, formulando specifica richiesta scritta.
4. È consentito solo all'Autorità Giudiziaria ed alla Polizia Giudiziaria di acquisire copia delle immagini. Non è consentito fornire direttamente ai cittadini copia delle immagini.
5. Nel caso di riprese relative ad incidenti stradali, anche in assenza di lesioni alle persone, i filmati possono essere richiesti ed acquisiti dall'organo di polizia stradale che ha proceduto ai rilievi ed in capo al quale è l'istruttoria relativa all'incidente. Il diritto di accesso da parte del cittadino può essere esercitato attraverso una richiesta di messa a disposizione dei filmati all'organo di polizia. La richiesta deve comunque pervenire entro i termini di conservazione previsti. Spetta all'organo di polizia in questione procedere a presentare formale richiesta di acquisizione dei filmati. Tale richiesta dovrà pervenire senza ritardo e comunque entro tre mesi dalla data dell'evento, decorsi i quali i dati non saranno ulteriormente conservati.
6. In ogni caso di accoglimento delle richieste di cui ai commi precedenti, ogni persona autorizzata al trattamento dei dati deve lasciare traccia delle operazioni eseguite al fine di acquisire i filmati e riversarli su supporto digitale, in modo da garantire la genuinità dei dati stessi.
7. Possono essere divulgate, in casi eccezionali, immagini provenienti dagli impianti di videosorveglianza, previa anonimizzazione di ogni dato al fine di non consentire l'identificazione dei soggetti.
8. Salvo l'ipotesi di conservazione per diverse finalità, i dati si intendono disponibili per i normali tempi di conservazione.
9. Durante le riunioni del Centro Operativo Comunale (COC) presso il palazzo comunale, le immagini dell'impianto di videosorveglianza sono utilizzate esclusivamente per il monitoraggio del territorio in caso di eventi atmosferici straordinari o emergenze.

Art. 13 – Valutazione di impatto sulla protezione dei dati

1. In ossequio al disposto di cui all'art. 35 RGPD, qualora il trattamento di dati realizzato mediante i sistemi oggetto del presente regolamento possa presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il titolare provvederà, previa consultazione con il Responsabile della Protezione dei Dati, all'effettuazione di una valutazione di impatto sulla protezione dei dati personali. Il Titolare del trattamento, prima di procedere al trattamento, consulta l'autorità di controllo qualora la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati a norma dell'articolo 35 indichi che il trattamento potrebbe rappresentare un rischio elevato in assenza di misure adottate dal Titolare del trattamento per attenuare il rischio.

Art. 14 – Cessazione del trattamento dei dati personali

1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento, i dati personali sono distrutti, ceduti o conservati secondo quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e dall'art 2 del D.Lgs. 51/2018 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali.

CAPO IV - MISURE DI SICUREZZA

Art. 15 – Sicurezza dei dati personali

1. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 32 del Regolamento (UE) 2016/679, i dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento sono protetti con misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza proporzionato al rischio e ridurre al minimo i rischi di distruzione, perdita, accesso non autorizzato e trattamento non consentito o non conforme alle finalità di cui al presente regolamento.
2. I dati personali oggetto di trattamento sono conservati presso la Centrale Operativa della Polizia Locale, alla quale può accedere il solo personale autorizzato secondo istruzioni che devono essere impartite in forma scritta dal Responsabile del Servizio di Polizia Locale.
3. La gestione e l'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza aventi per finalità di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali è riservata agli organi di Polizia Locale, aventi qualifica di Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria ai sensi dell'art. 57 del codice di procedura penale.
4. Con l'atto di nomina, ai singoli autorizzati sono affidati i compiti specifici e le puntuali profilazioni per l'utilizzo dei sistemi in base alle differenti dislocazioni territoriali degli stessi e le diverse funzioni in ogni caso, prima dell'utilizzo degli impianti, essi saranno istruiti al corretto uso dei sistemi, sulle disposizioni della normativa di riferimento e sul presente Regolamento.
5. Gli autorizzati al trattamento e i preposti sono dotati di proprie credenziali di autenticazione di accesso al sistema. Il sistema dovrà essere fornito di "log" di accesso.

Art. 16 – Accesso logico ai sistemi e ai dati

1. L'accesso ai sistemi che gestiscono i dati oggetto del presente regolamento ed ai dati oggetto dello specifico trattamento può essere effettuato esclusivamente da operatori muniti di credenziali di accesso valide e strettamente personali, rilasciate su disposizione del Responsabile del Servizio di Polizia Locale.
2. L'accesso ai dati registrati al fine del loro riesame, nel rigoroso arco temporale previsto per la conservazione, è consentito solamente in caso di effettiva necessità per il perseguimento delle finalità definite per lo specifico trattamento di dati.

CAPO V – COLLABORAZIONI CON I PRIVATI

Art. 17 – Integrazione dell'impianto su iniziativa di terzi

1. Privati e/o soggetti terzi, singoli o associati, possono, previa convenzione approvata dalla Giunta Comunale, partecipare all'estensione e all'implementazione del sistema di videosorveglianza cittadino mediante l'acquisto diretto e la successiva cessione al Comune della strumentazione utile ad integrare l'impianto esistente.
2. Tale strumentazione (telecamere, pali di sostegno, infrastrutture di rete, ecc.) dovranno essere forniti comprensivi delle licenze software necessarie all'integrazione con il sistema comunale esistente. Sarà onere del Comune provvedere all'installazione ed alla realizzazione dei sistemi di trasmissione dati per il collegamento delle nuove telecamere con la rete di raccolta dei flussi video.
3. La cessione al Comune avviene a titolo di piena proprietà. Pertanto, il Comune ne assumerà l'uso esclusivo e gli oneri conseguenti, tra i quali la manutenzione ordinaria, straordinaria e sostituzione.
4. La collocazione, l'uso e/o la visione degli apparecchi forniti dai soggetti privati, pur inglobando e/o interessando accessi di interesse privato, dovranno comunque avere una preminente rilevanza pubblica (vincolo d'immagine su aree pubbliche, pur inglobando accessi privati) certificata da una specifica relazione del Comando di Polizia Locale.
5. L'individuazione delle caratteristiche tecniche minime delle strumentazioni offerte sarà effettuata dal Servizio Attività Informative del Comune e sarà completamente descritta nella Convenzione. Sarà altresì compito del citato Servizio effettuare un sopralluogo per determinare la fattibilità della realizzazione dei nuovi impianti, specie in relazione alla disponibilità di alimentazione elettrica e, soprattutto, della possibilità di realizzare i collegamenti con la rete dati del sistema di videosorveglianza.
6. L'impianto sarà utilizzato nella stretta osservanza della normativa vigente in materia di videosorveglianza, con speciale riguardo alle tematiche della "privacy" e nel rispetto, in particolare, di quanto disposto dal Garante per la protezione dei dati personali con il provvedimento dell'8 aprile 2010.

Art. 18 – Patti per l'attuazione della sicurezza urbana

1. Ai sensi degli artt. 5 e 7 della Legge 18 aprile 2017, n. 48 "*Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città*" il Comune di Alassio può sottoscrivere con la Prefettura di Savona patti finalizzati all'aumento della sicurezza urbana perseguendo obiettivi di contrasto dei fenomeni di criminalità diffusa e predatoria attraverso l'installazione di sistemi di videosorveglianza.
2. Alla realizzazione degli obiettivi di cui al punto 1 possono concorrere, sotto il profilo del sostegno strumentale, finanziario e logistico, ai sensi dell'art. 6-bis, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, enti pubblici, anche non economici, e soggetti privati, ferma restando la finalità pubblica dell'intervento.
3. I patti di cui al comma 1 possono riguardare progetti proposti da enti gestori di edilizia residenziale ovvero da amministratori di condomini, da imprese, anche individuali, dotate di almeno dieci impianti, da associazioni di categoria ovvero da consorzi o da comitati comunque denominati all'uopo costituiti fra imprese, professionisti o residenti per la messa in opera a carico di privati di sistemi di sorveglianza tecnologicamente avanzati, dotati di software di analisi video per il monitoraggio attivo con invio di allarmi automatici a centrali delle forze di polizia o di istituti di vigilanza privata convenzionati.

CAPO VI - ALTRE DISPOSIZIONI

Art. 19 – Mezzi di ricorso, tutela amministrativa e tutela giurisdizionale

1. Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dagli artt. 77 e ss. RGPD e dagli artt. 37 e ss. D.Lgs. 51/2018.
2. In sede amministrativa, il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4-6 della legge 7 agosto 1990 n. 241, è il Responsabile del Servizio di Polizia Locale.

Art. 20 – Entrata in vigore del regolamento

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello di esecutività della deliberazione che lo approva.

Art. 21 - Abrogazioni

1. Viene abrogato il precedente Regolamento per l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza, adottato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del 28/07/2017.
2. Vengono, altresì, abrogate tutte le altre disposizioni in contrasto con i contenuti del presente regolamento per le sole parti non conformi.

Art. 22 – Norme finali

1. I riferimenti normativi citati nel presente regolamento devono intendersi automaticamente adeguati ad eventuali future modifiche legislative e/o regolamentari che dovessero intervenire.